

TI_GERICHTE 11.2001.34 vom 13. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.34

FR: TI_GERICHTE 11.2001.34 du 13 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.34 del 13 giugno 2001

Volltext

Incarto n.11.2001.00034

Lugano

13 giugno 2001/kc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __./R.__. (privazione della custodia parentale)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,
che oppone

_____ e _____, _____, con

_____ , _____

(patrocinati dall'avv. _____ - _____, _____)

alla

Delegazione tutoria di _____

(ora Commissione tutoria regionale 5, _____)

riguardo la custodia parentale di

_____ , _____

premesso che _____ è nata il _____ 1990 dalla
relazione fra _____ (1956) e _____ (1959);

tenuto conto che con risoluzione del 7 giugno 2000 la Delegazione tutoria di _____
ha rinunciato a emanare provvedimenti nei confronti della bambina;

posto che il 2 febbraio 2001, statuendo su un ricorso presentato da

_____ , _____ e _____ , la

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha
privato _____ della custodia parentale, affidando _____ dal 18
giugno 2001 alla nonna paterna _____ e al nuovo marito _____ ,
regolando nel contempo il diritto di visita della madre;

rilevato che contro la citata decisione _____ è insorta il 22 febbraio 2001 con un appello nel quale chiede l'annullamento della decisione impugnata o quanto meno, in subordine, un diritto di visita più esteso rispetto a quello fissato dall'autorità di vigilanza;

accertato che nelle loro osservazioni del 23 marzo 2001 _____, _____ e con _____ hanno proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo hanno chiesto l'immediato affidamento di _____;

preso atto che il 7 giugno 2001 _____ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.